

Pubblicato il 11/10/2024

N. 03747/2024 REG.PROV.CAU.

N. 07020/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7020 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato XXXXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura di XXXXXX, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 243/2024, resa tra le parti

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di XXXXX e del Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 il Cons. XXXXXX e udito per la parte appellante l'avv. XXXXXX;

Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso in appello risulta assistito da significativi elementi di fondatezza, in quanto:

- risulta dagli atti che il ricorrente ha domandato il permesso di soggiorno per protezione internazionale nel 2022, e che il 7 febbraio 2022 la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di XXXXXX ha deliberato “*di non riconoscere la*

*protezione internazionale e di trasmettere ex art. 32, comma 3.1, D. Lgs. n. 25/2008 gli atti al Questore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche”;*

- risulta altresì che – contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata: *“l’istanza di conversione è stata presentata in data 17 luglio 2023, svariati mesi dopo la scadenza del permesso di soggiorno per cure mediche avente validità annuale rilasciato al ricorrente ai sensi dell’art. 19, co. 2, lett. d-bis), TU d.lgs. 286/98”* – il ricorrente risultava in realtà (al momento di presentazione dell’istanza di conversione) titolare di permesso di soggiorno per cure mediche in corso di validità, avente scadenza il successivo 21 marzo 2024 (tale permesso era stato peraltro prodotto dal ricorrente nel giudizio di primo grado come documento n. 5 allegato al ricorso);

- l’art. 7, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, stabilisce che *“Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”;*

- questa Sezione ha già avuto modo di precisare (ordinanza n. 3313/2024) che *“La legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto (...),”* e che una simile interpretazione parrebbe, successivamente all’adozione del provvedimento impugnato nel primo grado del presente giudizio, essere stata *“fatta propria (...) dall’amministrazione resistente (si veda la Circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 2024, e l’allegato parere dell’Avvocatura dello Stato)”;*

- il permesso per protezione internazionale ed il permesso per cure mediche hanno – per espressa previsione contenuta nella rubrica del citato art. 7 del d. l. 20/2023 - il medesimo regime di conversione;

- l’istanza di protezione internazionale è stata presentata dall’odierno appellante nel 2022, sicché nel caso di specie non sussiste il fattore impeditivo ritenuto dall’ordinanza gravata;

- ritenuto altresì, sul piano del *periculum in mora*, che in relazione agli effetti del provvedimento impugnato dall’esecuzione dello stesso possono derivare al destinatario profili di pregiudizio dotati dell’attributo dell’irreparabilità;

- ritenuto conseguentemente che la domanda cautelare debba essere pertanto accolta, e che le spese del doppio grado della fase cautelare possono essere compensate in ragione della recente formazione del richiamato orientamento giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) Accoglie l'appello (Ricorso numero: 7020/2024) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese del doppio grado della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati...